Il Mulino - Rivisteweb

Elena Carpanelli, Gabriella Citroni

Introduzione

(doi: 10.12829/86212)

Diritti umani e diritto internazionale (ISSN 1971-7105)
Fascicolo 1, gennaio-aprile 2017

Ente di afferenza:
()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it/

Giustizia transizionale: il ruolo delle vittime e l'ammissibilità di misure di amnistia o di riduzione delle sanzioni a fronte di gravi violazioni dei diritti umani

(Transitional Justice: The Role of Victims and the Admissibility of Amnesties or Reduced Sanctions in Cases of Serious Human Rights Violations)

Negli ultimi anni si è affermata a livello internazionale una nozione di giustizia transizionale intesa come insieme di misure volte a garantire la tutela dei diritti alla verità, alla giustizia, ad adeguate misure di riparazione e all'adozione di garanzie di non ripetizione in situazioni post-conflitto, dopo la caduta di regimi autoritari, o comunque a fronte di pratiche sistematiche di gravi violazioni dei diritti umani e crimini internazionali.

Questo concetto, originariamente sviluppatosi in America Latina, ha progressivamente assunto portata globale al punto che, ad oggi, si registrano diverse esperienze catalogabili come 'giustizia transizionale' in tutti i continenti. Una tale diffusione richiede l'adattamento di un modello 'universale' a contesti culturali e giuridici spesso molto diversi tra loro, pur sempre cercando di mantenere un minimo comune denominatore in materia di accesso alla giustizia e realizzazione dei diritti alla verità e alla riparazione. Si possono individuare anche alcune problematiche generali, tra le quali il ruolo affidato alle vittime nei processi di giustizia di transizione e l'ammissibilità di misure di amnistia o riduzione delle sanzioni a fronte di gravi violazioni dei diritti umani.

Per quanto concerne il ruolo affidato alle vittime durante l'intero processo di transizione, si tratta di un aspetto essenziale che può decretare il successo o il fallimento dell'esperienza stessa. Se le vittime che, in ultima analisi, sono i beneficiari principali dei processi di transizione, non vengono adeguatamente coinvolte nel disegno, nella realizzazione e nella valutazione degli stessi, li considereranno come qualcosa di 'alieno' ed imposto da altri. Da un lato, questo non può che infliggere nuove sofferenze e aumentare l'esclusione sociale di individui che, il più delle volte, appartengono a gruppi estremamente vulnerabili ed emarginati socialmente: in una tale prospettiva, raramente si potrà realizzare l'obiettivo della 'riconciliazione'. D'altro canto, se le vittime non si identificano nel processo di transizione, difficilmente vi parteciperanno, considerandolo una nuova violazione anziché un mezzo grazie al quale ottenere riparazione per quanto sofferto e ristabilire il rispetto dei propri diritti fondamentali. Affinché un'esperienza di giustizia transizionale funzioni, le vittime dovranno pertanto poter ricoprire un ruolo centrale. Posto questo, molti elementi, a partire dalla definizione stessa della nozione di 'vittima', o delle modalità più efficaci per assicurare una valida consultazione e partecipazione nei processi di transizione, sono oggetto di un acceso dibattito.

Un altro problema che si presenta in modo ricorrente al momento di porre in essere meccanismi di giustizia di transizione è quello del possibile 'bilanciamento'

© Società editrice il Mulino
ISSN: 1971-7105

tra l'esigenza di riconciliazione e i limiti strutturali degli ordinari meccanismi di giustizia a fronte di pratiche sistematiche di violazioni dei diritti umani, e l'obbligo internazionale di individuare, processare e sanzionare i responsabili di tali violazioni, anche al fine di garantire la non ripetizione delle stesse. È innegabile che un sistema ordinario di giustizia non è strutturalmente in grado di garantire lo svolgimento di migliaia di processi in casi che presentano peraltro complessità specifiche quali massacri, sparizioni forzate, violenze sessuali di massa o sfollamenti forzati. In effetti, l'idea di meccanismi di giustizia di transizione è nata anche per fare fronte a queste difficoltà oggettive. Ma, se pure è vero che non si potranno processare e sanzionare tutti i responsabili delle violazioni in questione, secondo quali criteri scegliere chi processare? È ammissibile stabilire procedimenti *sui generis* che culminino in una riduzione sostanziale della pena anche per individui responsabili di crimini contro l'umanità o crimini di guerra, pur di accelerare la transizione e di ottenere informazioni sulle violazioni commesse? Si può, nella stessa ottica, offrire un'amnistia, *de jure* o *de facto*, a responsabili di crimini internazionali?

Le tematiche illustrate rappresentano due tra le principali sfide contemporanee della giustizia transizionale ed offrono interessanti spunti di analisi e riflessione interdisciplinare. Al fine di alimentare ulteriormente il dibattito accademico sul tema della giustizia transizionale, la Rivista *Diritti umani e diritto internazionale* ospita in questo fascicolo il primo di una serie di contributi dedicati all'approfondimento delle questioni presentate.

In questa prospettiva, l'analisi condotta nel contributo a seguire, così come nei contributi che saranno pubblicati nel prossimo fascicolo della Rivista, intende evidenziare, per mezzo di un approccio sia teorico sia pratico, alcuni profili critici che accomunano le odierne esperienze di giustizia di transizione, siano esse di portata locale o, potenzialmente, universale (ad esempio, laddove si attribuisca alla Corte penale internazionale il ruolo di 'guardiana' di ultima istanza dei processi transizionali). L'esame di tali questioni ha, infatti, certamente il pregio di illustrare alcune delle principali evoluzioni intercorse nel contesto della giustizia di transizione, nonché riflettere sulle possibili interazioni con altri settori, e appare imprescindibile ai fini dell'elaborazione di qualsiasi riflessione *de jure condendo*.

Elena Carpanelli[*] e Gabriella Citroni[**]

[*] Assegnista di ricerca in Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Parma, Centro Studi in Affari Europei e Internazionali, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Università, 12 – 43121 Parma, elena.carpanelli@unipr.it.

[**] Professore aggregato di Tutela internazionale dei diritti umani nell'Università degli Studi Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, gabriella.citroni@unimib.it.